

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 dicembre 1995¹ concernente il servizio della sicurezza aerea è modificato come segue:

Preambolo

visti gli articoli 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 1985³ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin);
in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1944⁴ relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),
dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981⁵ sulle tasse di rotta e dell'accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
in particolare del regolamento (CE) n. 549/2004⁷, del regolamento (CE) n. 550/2004⁸ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013⁹ nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 5 dell'allegato alla Convenzione,

¹ RS 748.132.1

² RS 748.0

³ RS 725.116.2

⁴ RS 0.748.0

⁵ RS 0.748.112.12

⁶ RS 0.748.127.192.68

⁷ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («Regolamento quadro»).

⁸ Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («Regolamento sulla fornitura dei servizi»).

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

Art. 10 Limitazione del campo d'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

In applicazione dell'articolo 1 paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (CE) n. 391/2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 non vale per gli aerodromi della categoria II secondo l'articolo 25.

Art. 14 cpv. 2

² Sono fatte salve le disposizioni nella legislazione europea concernenti l'elaborazione dei piani di prestazione e la ripartizione del rischio del costo e del traffico nell'ambito dei servizi della sicurezza aerea. Determinanti sono in particolare le disposizioni degli articoli 7, 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

Art. 21 cpv. 3

³ Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse della sicurezza aerea delle rotte, Skyguide compila e trasmette all'UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui all'allegato III dei Principi per fissare la base di costo per le tasse dei servizi di rotta e per il calcolo delle quote unitarie di Eurocontrol¹⁰.

Art. 24 cpv. 2

² Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo, il fornitore dei servizi di navigazione aerea compila e trasmette all'UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

Art. 29 cpv. 3 e 4

³ Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFAC al più tardi entro il 30 novembre per l'anno successivo. La richiesta deve essere corredata di una previsione dei costi e dei ricavi, compresi i contributi secondo gli articoli 31 e 34.

⁴ L'ammontare delle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo riscosse negli aerodromi che beneficiano di aiuti finanziari secondo il presente articolo deve essere almeno pari a quello dell'anno precedente l'ottenimento di tali aiuti finanziari. Sono tuttavia ammesse riduzioni delle tasse in caso di comprovata riduzione dei costi. Questo importo minimo è adeguato almeno ogni cinque anni all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 32 cpv. 1 lett. a

¹ Sono esonerati dalle tasse di rotta:

¹⁰ I Principi possono essere richiesti a Eurocontrol (Rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgio, www.eurocontrol.com) oppure essere consultati gratuitamente presso l'UFAC.

- a. i voli secondo l'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013; per i voli di ricerca o soccorso l'esenzione è limitata ai voli secondo l'ordinanza del 7 novembre 2001¹¹ concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell'aviazione civile (ORSA);

Inserire dopo il titolo della sezione 6

Art. 34a Aerodromi della categoria I

La fissazione e l'approvazione delle tariffe delle tasse per gli aerodromi della categoria I sono disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

Art. 35, rubrica e cpv. 1

Aerodromi della categoria II: consultazione sulle tasse di avvicinamento e di decollo

¹ L'organo incaricato di fissare la tassa per gli aerodromi della categoria II consulta gli utenti dell'aerodromo direttamente interessati o le loro associazioni oralmente o per scritto a proposito delle tariffe delle tasse di avvicinamento e di decollo.

Art. 36, rubrica e cpv. 1

Aerodromi della categoria II: approvazione delle tasse di avvicinamento e di decollo

¹ Il DATEC approva le tariffe delle tasse praticate negli aerodromi della categoria II applicando per analogia l'articolo 15 della legge del 20 dicembre 1985¹² sulla sorveglianza dei prezzi.

Art. 41 cpv. 1, 3 e 4

¹ Tutti gli aerodromi della categoria II ai quali Skyguide, o una società che opera sotto la sua responsabilità, garantisce i servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo costituiscono fino al 31 dicembre 2016 una zona di tariffazione unitaria. In deroga all'articolo 27 Skyguide è responsabile del finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo in questa zona di tariffazione. In deroga all'articolo 30 gli aiuti finanziari concessi a questa zona di tariffazione conformemente all'articolo 29 sono versati fino al 31 dicembre 2016 a titolo d'indennizzo a Skyguide. L'UFAC conclude a questo scopo un accordo d'indennizzo con Skyguide.

³ Fino al 31 dicembre 2025 Skyguide può fissare, in deroga all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/213, le tasse per la sicurezza di avvicinamento e

¹¹ RS 748.126.1

¹² RS 942.20

di decollo della categoria I per gli aeromobili fino a un peso massimo al decollo di 30 tonnellate.

⁴ L'UFAC allestisce per la prima volta il conto della sicurezza aerea svizzera (art. 40) per l'esercizio 2017.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann

Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr